



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

7/2022 sovraind

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **RIVERO MIRTHA** in data 18-5-2022, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali: la predetta era lavoratore dipendente, disoccupata e casalinga dalla nascita del figlio (2003) ; il suo indebitamento deriva dall'aver il marito Bacilieri Pierpaolo perduto – dopo l'acquisto con mutuo fondiario della casa di abitazione insieme al coniuge – il lavoro dipendente che esercitava e dall'aver egli subito diversi periodi di disoccupazione, nonché dall'essere divenuto parzialmente invalido;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni della debitrice, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta , allo stato, che la debitrice, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la accessibilità dello stesso alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del procedimento di



liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda , ai beni del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni (o comunque le risorse attive, quali l'azienda o i redditi futuri) del debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2020 (crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice);

ritenuto che il fabbisogno futuro per le esigenze di vita del debitore – che vive con il marito, anche lui in liquidazione e disoccupato, e con un figlio di 19 anni , e che solo dopo la liquidazione del suo immobile dovrà trovare una abitazione in locazione - debba essere quantificato in € 1000 mensili , limite da aumentare ad € 1200 da quando sarà perduta la disponibilità dell'immobile sottoposto ad esecuzione, considerato che analoga somma viene contestualmente riservata alle necessità di vita del marito nella separata procedura; e ciò sulla base delle indicazioni dello stesso debitore, attestate dall'OCC; con la precisazione che attualmente la ricorrente espone di non essere occupata e di non percepire, quindi , alcun reddito né pensione, cosicché la predetta quantificazione del fabbisogno personale sarà operativa solo nel caso in cui la ricorrente reperisca una occupazione o percepisca una pensione;

ritenuto che, in applicazione dell'art 14 quinquies c 2 lett e) , ricorrano gravi e specifiche ragioni per lasciare al debitore la disponibilità della abitazione, che è indispensabile alle esigenze di vita della famiglia , fino alla aggiudicazione definitiva della stessa, salva la facoltà di liberazione anticipata da parte del liquidatore nel caso in cui il debitore frapponga ostacoli al diritto di visita di potenziali acquirenti, o quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare;

ritenuto di dover individuare il liquidatore in un soggetto diverso dai gestori della crisi, i quali – essendo ora creditori del sovraindebitato – difettano del requisito di terzietà di cui all'art 28 c 2 lf , richiamato dall'art 14 quinquies c2 lett a);

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione dei beni di RIVERO MIRTHA

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Pierre Alain Passoni, il quale avrà cura di coordinare la liquidazione dell'attivo con l'analoga attività nella procedura di liquidazione ex art 14 ter L 3/2012 relativa al coniuge del sovraindebitato ;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna , nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili presenti e futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore , con le precisazioni di cui in motivazione

ORDINA

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore

FISSA

in € 1000 mensili, € 1200 mensili a decorrere dalla perdita di disponibilità dell'immobile, la somma necessaria al mantenimento del debitore, nel caso lo stesso produca redditi, per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Rimini, 31-5-2022

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

